

N.R.G. PU 110-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA  
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,  
nel procedimento ex art. 74 ss CCII introdotto da **STALLA SAN FORTUNATO SOCIETA'  
COOPERATIVA AGRICOLA**, C.F 82001730421 - P.I. 00325720423, con sede in Serra de' Conti  
in via San Fortunato n. 11, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato Dott. Camillo CATANA  
VALLEMANI;  
ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Premesso che con decreto dell'8.08.2023, previa verifica di sussistenza dei presupposti di ammissibilità e della completezza della documentazione prodotta, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di omologazione ex art. 78 CCII e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

preso atto della prova delle comunicazioni a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute dichiarazioni di voto, alcune delle quali non favorevoli, nonché sono stati rettificati in parte gli importi dei crediti oggetto di voto;

premessi che correttamente l'OCC ha ritenuto di considerare quale favorevole e quindi come non pervenuto il voto tardivamente espresso dal creditore Banco Desio con la precisazione *ad abundantiam* che qualora lo stesso voto sfavorevole fosse stato espresso nei termini lo stesso non avrebbe modificato le sorti della classe in quanto detto creditore rappresenta il 12,22% degli aventi diritto al voto per la classe;

preso atto che, all'esito delle espressioni di voto da parte dei creditori sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 79 CCII e che, all'esito delle rettifiche apportate rispetto all'ammontare dei crediti, la proposta è stata ritenuta dall'OCC fattibile anche in considerazione della circostanza (art. 74 co. 2 CCII) che il pagamento previsto per i creditori privilegiati non è inferiore rispetto a quello realizzabile in ragione della rispettiva collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione;



rilevato che a fronte delle rettifiche apportate in esito alle dichiarazioni di credito pervenute successivamente, che non sono idonee a modificare i termini del piano porposto nella sua fattibilità, la proposta depositata è delineato come di seguito:

la ricorrente prevede di gestire inizialmente l'attività aziendale mediante contratto di affitto di azienda stipulato con la "società agricola Nonno Ciro società semplice", altresì firmataria di una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda al prezzo di € 2.200.000,00, subordinata all'omologa della presente procedura in relazione alla quale la ricorrente si è altresì impegnata ad indire una procedura competitiva al fine di coinvolgere il mercato e di rendere potenzialmente ancor più remunerativa la cessione; ulteriore asset dell'attivo ricavato ha ad oggetto la cessione delle altre componenti attive non ricomprese nell'offerta di acquisto, per circa € 270.000,00, quali proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni, cui si aggiungono € 72.772,70 rinvenibili dall'incasso di crediti ed € 13.924,00 per crediti erariali.

L'importo complessivo preventivato dell'attivo pari ad € 2.537.378,69 verrà destinato al soddisfacimento del ceto creditorio secondo l'ordine dei privilegi, entro 12 mesi dall'omologa, secondo lo schema meglio dettagliato nella proposta che, in sintesi:

**a)** garantisce ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili
- il pagamento integrale del debito per danno erariale;
- il pagamento dei creditori ipotecari secondo le percentuali meglio dettagliate nella proposta e comunque in misura non inferiore a quella che gli stessi potrebbero ricavare in caso di liquidazione;
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio generale ex art. 2751 secondo i rispettivi gradi;
- il pagamento nella misura del 51% dei creditori privilegiati ex art. 9 comma 5 del d.lgs. 123/1998 (Medio Credito Centrale e Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare);
- il pagamento nella misura del 45% dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., 2778 grado 1;
- il pagamento nella misura del 44% del creditore privilegiato ex art.2766 c.c.- 2778 c.c. grado 3 (Monte dei Paschi di Siena);
- il pagamento nella misura del 43% dei creditori privilegiati ex art. 2758, comma 2, c.c., 2778 grado 7;
- il pagamento nella misura del 42% dei creditori privilegiati ex art. 2753 c.c., 2778 grado 8;



- il pagamento nella misura del 41% dei creditori privilegiati ex art. 2752, comma 2, c.c., 2778 grado 18;
- il pagamento nella misura del 9,00% dei creditori privilegiati generali (MCC/ISMEA) degradati in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 1;
- il pagamento nella misura del 9,00% dei creditori previdenziali privilegiati degradati in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 2;
- pagamento nella misura del 9,00% del creditore erario privilegiato degradato in via chirografaria entro 18 mesi dall'omologa, classe 3;
- pagamento nella misura del 9,00% dei creditori privilegiati speciali per incapacienza dei beni;

**b)** indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 12 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa ed entro 18 decorrenti dal medesimo termine per il pagamento dei creditori privilegiati degradati al chirografo;

**c)** prevede la suddivisione in 7 classi di creditori di cui la prima include i creditori con privilegio generale (MCC/ISMEA) per la quota degradata in via chirografaria; la seconda rappresenta i creditori previdenziali privilegiati per la quota degradata in via chirografaria; la terza include i creditori erariali privilegiati per la quota degradata in via chirografaria; la quarta costituita dai creditori privilegiati speciali per incapacienza dei beni presenti (Iva di rivalsa e locatori); la quinta rappresentata dagli istituti di credito privilegiati speciali e generali, relativamente alla quota degradata in via chirografaria, garantiti (MCC/ISMEA e altri); la sesta include i creditori istituti di credito chirografari garantiti (MCC/ISMEA e altri); la settima costituita da tutti gli altri creditori chirografari

Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. in cui aveva già espresso parere favorevole, in data 21/11/2023 ha depositato la propria relazione ove ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione del concordato minore riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.

All'udienza del 23/11/2023 sono state verificate le maggioranze raggiunte e l'OCC ha ribadito e confermato tutto quanto già osservato nella propria relazione particolareggiata.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo

\* \* \* \* \*



La domanda di omologazione, tenuto conto della sussistenza dei presupposti di cui agli artt.79 e ss CCII va accolta.

In particolare, la relazione dell'OCC, immune da vizi logici, all'esito del voto del concordato e delle rettifiche determinate dalle dichiarazioni di credito pervenute successivamente ha confermato con condivisibili argomentazioni la fattibilità giuridica ed economica del piano e la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

\* \* \* \* \*

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

**P.T.M.**

visto l'art. 80 CCI

**OMOLOGA** il concordato minore proposto da **STALLA SAN FORTUNATO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, C.F 82001730421 - P.I. 00325720423, con sede in Serra de' Conti in via San Fortunato n. 11

**CONFERMA** la nomina dell'OCC, Dott. Camillo CATANA VALLEMANI;

**DISPONE** che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

**DISPONE** la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

**DISPONE** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

**DISPONE** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

**DISPONE** che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

**DISPONE** che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la



quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

**DICHIARA** chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 05/12/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

